



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
E LA NORMATIVA TECNICA
Ex Divisione IX - *Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea
e Riconoscimento Titoli Professionali*

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda della sig.ra STAN MIHAELA, cittadina della Romania, diretta a chiedere il riconoscimento del titolo di qualifica professionale conseguito in Romania, denominato “CERTIFICAT DE CALIFARE PROFESIONALĂ-FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST ”con livello di qualifica 2), rilasciato in data 12 giugno 2014, dal Ministero del Lavoro Famiglia, della Protezione Sociale e delle Persone Anziane e dal Ministero dell’Educazione Nazionale, per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e s.m.i.;

CONSIDERATO che il nominato certificato professionale è stato conseguito presso il Patronato Nazionale Romeno – filiale di Botosani con sede nella località di Botosani, immatricolato nel registro nazionale dei fornitori di formazione professionale degli adulti con il n. 07/103/31/03/2011, dopo la frequenza di un corso teorico/pratico di 720 ore (480 di pratica e 240 di teoria), svoltosi dal 15 luglio 2013 al 10 dicembre 2013, conclusosi con il superamento dell’esame finale;

CONSIDERATO che il succitato certificato è intestato a DIDILESCU GH. MIHAELA cognome da coniugata per cui la richiedente ha fornito documentazione

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail roberto.tato@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it

volta a chiarire le diverse identità risultanti dal titolo e dalla domanda di riconoscimento (intestata a STAN Mihaela, cognome da nubile);

CONSIDERATO che il certificato di qualifica che è stato rilasciato sulla base dell'ordinanza governativa n. 129 dell'anno 2000, riguardante la formazione professionale degli adulti, è una formazione regolamentata, come tutti i certificati professionali rilasciati ai sensi della succitata disposizione del Governo;

CONSIDERATO che sono state documentate le competenze acquisite ma non l'elenco delle materie con la loro durata in ore;

CONSIDERATO che l'Autorità competente rumena, tramite il sistema Internal Market Information System, ha confermato l'autenticità del titolo professionale in premessa;

CONSIDERATO che la richiedente non ha dimostrato esperienza lavorativa in Romania;

CONSIDERATO che in Romania la professione di acconciatore non è regolamentata;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 26 febbraio 2020, con il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA Benessere e Confartigianato, sulla base delle citate premesse, ha ritenuto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II - Regime generale - artt. 18-21, il titolo di qualifica professionale **idoneo** a consentire in Italia l'esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda "materie sostanzialmente diverse" cioè materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5).

Nel caso specifico, la formazione è inferiore agli analoghi percorsi italiani; sono state documentate le competenze acquisite ma non l'elenco delle materie con la loro durata in ore;

VISTO che la richiedente non documenta esperienza lavorativa svolta in Romania come acconciatore.

VISTO che in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE, la misura compensativa, consisterà in una prova attitudinale il cui esame teorico-pratico e orale, sarà organizzato dalla regione territorialmente competente, la quale cura l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate.

La prova attitudinale, che si svolgerà in lingua italiana, sarà diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di acconciatore;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 65648 del 02 marzo 2020 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era accoglibile subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa;

VERIFICATO che la richiedente non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite bonifico bancario effettuato presso BANCO BPM in data 07 febbraio 2020 a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1- IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501;

DECRETA

Art. 1

1. Alla Sig.Ra **STAN MIHAELA**, Cittadina della Romania, nata a VASLUI, Romania, in data 04 luglio 1976, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 07 maggio 2020

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv.Loredana Gulino)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
E LA NORMATIVA TECNICA

Ex Divisione IX - Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea
e Riconoscimento Titoli Professionali

ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova teorico-pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte della candidata di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della prova attitudinale sono a carico della interessata (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

PROVA PRATICO-ATTITUDINALE:

1. **TAGLIO CLASSICO MASCHILE:** detersione dei capelli, taglio, sfumatura, ba-sette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
2. **RASATURA DELLA BARBA:** preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trat-tamento dopo barba.
3. **TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geome-trico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a ton-deuse.
4. **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
5. **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impac-chi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della perma-nente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

COLLOQUIO:

la prova orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail roberto.tato@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it

Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale

.La prova attitudinale è organizzata dalla Regione VENETO presso una struttura da essa individuata. La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione VENETO. La Regione ammette la candidata a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questa indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo (o più breve termine individuato in accordo con l'interessata, se a quest'ultima più favorevole). Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. La richiedente deve presentarsi alla prova munita di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idonea la richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia alla richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire alla candidata, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.